



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 218 del 21/03/2023

**Oggetto: ATTIVITÀ IN CONSULENZA EROGATA A SOGGETTI TERZI
(PUBBLICI E PRIVATI) PER ATTIVITÀ DI MEDICO
COMPETENTE DI CUI AL D. LGS. N. 81/08 DEL 9/04/2008
ED ATTIVITÀ CORRELATA – RINNOVO ANNO 2023.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, per adempiere alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, soggetti terzi pubblici e privati possono chiedere:

- l'attivazione di un rapporto di collaborazione per attività di sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti svolta da personale dell'equipe del Medico Competente in staff al Direttore Generale dell'ASL VCO (dirigenti in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute e per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi), con il supporto del personale del comparto;
- l'attivazione di un rapporto di collaborazione con la nostra ASL per le prestazioni diagnostico-specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio correlati all'attività del medico competente, richiesta ai fini della sorveglianza sanitaria rivolta ai propri lavoratori;

Rilevato che:

- le procedure gestionali delle richieste sopra citate risultano definite nella deliberazione quadro n. 268 del 05/07/2016 "Presa d'atto nuove norme di disciplina per attività richiesta all'ASL VCO da ditte ed enti esterni ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- i dirigenti afferenti alla struttura aziendale che svolgono la funzione di medico competente in staff al Direttore Generale dell'ASL VCO risultano iscritti presso l'Ordine dei medici e sono presenti nell'elenco nazionale dei medici competenti presente sul sito del Ministero della Salute, poiché in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008;

Richiamato il vigente regolamento per l'attività libero professionale approvato con deliberazione n. 272 del 08/04/2019 che all'art. 2, tra le varie forme di attività intramoenia, riporta anche l'attività a pagamento richiesta da terzi all'Azienda (utenti singoli, associati, aziende o enti) svolta sia l'interno che all'esterno dell'Azienda ed all'art. 9 prevede che tale attività debba essere disciplinata con accordo contrattuale (convenzione, contratto, accordo di collaborazione) tra l'Azienda e i terzi, precisando che rientra in quest'ultimo articolo anche l'attività di specialista del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. 81/2008;

Richiamata la deliberazione n. 155 del 09/03/2022 con la quale si rinnovavano per l'anno 2022 le convenzioni/accordi stipulati con i soggetti terzi, pubblici e privati, elencati al successivo capoverso;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Rilevato che i seguenti soggetti terzi, pubblici e privati:

- CORRIERE MALATERRA SNC
- ENOTECA CANTINE MAGRO SNC

hanno formulato, come da documentazione conservata agli atti della SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, anche per l'anno 2023 richiesta di rinnovo del rapporto convenzionale/contrattuale, di cui agli allegati:

AL01) – attività del medico competente di cui al D. LGS. N° 81 del 09.04.2008, in materia di tutela della salute e sorveglianza nei luoghi di lavoro;

AL02) – attività correlata alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e relativa alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio

- entrambi gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PROPONE

di rinnovare anche per l'anno 2023, **con i soggetti terzi pubblici e privati sopra elencati**, le convenzioni/accordi contrattuali, come da allegati:

- **AL01)** – attività del medico competente di cui al D. LGS. N° 81 del 09.04.2008, in materia di tutela della salute e sorveglianza nei luoghi di lavoro;

- **AL02)** – attività correlata alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e relativa alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio

per continuare a garantire, attraverso l'attività dei medici competenti dipendenti di questa Azienda in staff alla Direzione Generale, la sorveglianza sanitaria in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008, unitamente all'effettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche ed esami strumentali correlati;

di dare atto che entrambi gli allegati al presente deliberato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di demandare al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA



1. **di rinnovare** anche per l'anno 2023, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, le convenzioni/accordi contrattuali con i soggetti terzi, pubblici e privati, sottoelencati:

- CORRIERE MALATERRA SNC
- ENOTECA CANTINE MAGRO SNC

come da **allegati** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- **AL01)** – attività del medico competente di cui D. LGS N° 81 del 09.04.2008, in materia di tutela della salute e sorveglianza nei luoghi di lavoro;
- **AL02)** – attività correlata alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e relativa alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio;

2. **di dare atto che** l'attività di medico competente verrà effettuata fuori orario di servizio dal personale dirigente che svolge la funzione di medico competente, in staff alla Direzione Generale ed in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'attività di supporto sarà svolta con prolungamento dell'orario di lavoro e debito orario come da valorizzazione nel regolamento Aziendale per l'attività libero professionale; la restante attività diagnostico specialistica ed esami strumentali sarà espletata da personale dirigente dipendente dell'ASL VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno (specialisti ambulatoriali) come espressamente precisato nel disciplinare AL02);

3. **di dare atto che** le entrate stimate in € 11.000,00// saranno imputate rispettivamente:

ATTIVITÀ	ENTRATA	CONTO	ANNO
MEDICI COMPETENTI	€ 8.000,00	4.50.02.81	2023
ATTIVITÀ SPECIALISTICA CORRELATA	€ 3.000,00	4.50.02.77	2023

4. **di precisare che:**

- le tariffe applicate ai soggetti terzi risultano contenute nel tariffario privati paganti;
- ad avvenuto l'incasso, le somme introitate saranno liquidate al personale coinvolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale, con ripartizione definita dai dirigenti dell'équipe, garantendo la copertura dei costi aziendali individuati per singola prestazione specialistica contenuta nel catalogo regionale, ed applicando quanto disposto dell'art. 9 del vigente Regolamento libero professionale con applicazione delle trattenute aziendali, decreto Balduzzi e fondo di perequazione, oltre IRAP e oneri riflessi;

5. **di affidare** al personale di supporto allo staff del Direttore Generale per la funzione di Medico Competente gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

6. **di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E PER L'ATTIVITA'

DEL MEDICO COMPETENTE – D.LGS N° 81 DEL 09.04.2008 - RIGUARDANTE LA

SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E

SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta Direttore Sostituto della SOC

Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con

delibera n. 65 del 28/01/2020.

E

..... – Partita IVA/C.Fiscale, legalmente rappresentato dal Legale

Rappresentante..... nato ail....., domiciliato ai fini della presente

convenzione presso la sede, Via/Piazza..... n..... di seguito

denominato Committente;

SICONVIEEESISTIPULA QUANTOSEGUÉ:

Art. 1) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO :

Oggetto del presente accordo risultano le seguenti attività:

- l'attività del “MEDICO COMPETENTE”, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai fini di

ottemperare a quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria da svolgersi da parte del

personale medico dipendente dell'ASL VCO in possesso dei requisiti previsti;

- erogazione delle prestazioni sanitarie ritenute necessarie e richieste ai dirigenti appartenenti

allo staff del Direttore Generale che svolgono la funzione di Medico Competente

relativamente:

- alle visite da effettuarsi alla cadenza temporalmente prevista (annuali, biennali ecc.)

- esami clinici, biologici e indagini diagnostiche (direttamente effettuate dal Medico Competente)

Art. 2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti della struttura " Medico Competente"

in staff al Direttore Generale aventi i previsti requisiti ed iscritti nell'elenco dei medici

Competenti dell'ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri del Verbano Cusio Ossola, che

non sono in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, di svolgere l'attività di cui al

precedente articolo in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto delle

disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99, nonché della L. 120/07 e s.m.i., del C.C.N.L. della

dirigenza medico e Veterinaria 8/06/2000 e del vigente regolamento libero professionale

aziendale previa stipula del presente atto.

L'attività di " MEDICO COMPETENTE " è da effettuarsi fuori orario di servizio e secondo

quanto indicato dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008 agli art. 25 e 35 per le parti di specifica

attinenza, nonché agli art. 40 e 41 del citato Decreto. Il personale di supporto del comparto

coinvolto svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro con debito orario

correlato.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a fornire al MEDICO COMPETENTE dell'ASL VCO, ai sensi

del presente accordo , dettagliata documentazione sui rischi aziendali (art. 18 comma 2 –

D.lgs 81 del 09.04.08). Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività la mancata

presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami,

dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza

adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

Art. 4) TARIFFE

Per tutto quanto sopra esposto il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle

disposizioni contenute nel presente accordo, le seguenti tariffe :

ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE

€.11,00 quota fissa annua per lavoratore comprensiva di oneri riflessi e IRAP

€.40,00 comprensiva di oneri riflessi e IRAP per ogni visita effettuata , sia all'inerno che

all'esterno dell'Azienda, al fine di garantire la sorveglianza sanitaria e di quanto previsto nei

commi b), d), f), g), h) dell'art. 25 del D.Lgs. 81 del 09.04.08;

€. 60,00 orarie omnicomprese (per quanto indicato alla lettera a) e l) dell'art. 25, e

all'art. 35 del D.lgs 81 del 09.04.2008, per partecipazione a riunioni, visite ad ambienti di

lavoro e attività di consulenza, per pianificazione ed esecuzione di attività concernenti

l'assolvenza degli obblighi relativi alla legge 125/2001 e al D.P.R. 309/1990, stesura di

relazioni , predisposizioni piani di sorveglianza sanitaria eccetera.

€. 6,00 per prelievi ematici

€. 10,00 per prelievi relativi al controllo di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e

per prelievi relativi al controllo di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per

prelievi inerenti a esecuzione di monitoraggi biologici se effettuati in loco a persona

€. 12 intradermoreazione con PPD

- quota per la gestione organizzativa comprensiva di oneri riflessi e IRAP e per quanto

indicato alle lettere, c) , e), i), m) dell'art. 25 e all'art. 40 del D.lgs 81 del 09.04.2008,

commisurata al numero dei dipendenti come segue:

Da 1 a 5 dipendenti 150 euro

Da 6 a 15 dipendenti 350 €.

Da 16 a 30 dipendenti 600 €.

Da 31 a 50 dipendenti 900 €.

Da 51 a 100 dipendenti 1200 €.

Da 101 oltre 150 dipendenti 1500 €.

- rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni

Km. percorso con mezzo proprio del medico competente

ESAMI STRUMENTALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAL MEDICO

COMPETENTE

Spirometria semplice	€. 25
Esame audiometrico tonale	€. 18
Visiotest	gratuito
Esame alcoli metrico	€. 16

Art. 5) ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa per Responsabilità Civile ed Infortunio per il personale medico (MEDICO COMPETENTE) è a carico del Committente

Art. 6) FATTURAZIONE

Per tutto quanto citato nel presente accordo l'ASL VCO, emetterà le relative fatture per l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate).

La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge. Al ricevimento degli introiti l'ASL VCO, dopo aver applicato le disposizioni di cui al vigente regolamento per l'attività libero professionale (trattenendo al netto degli eventuali costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi) distribuirà i proventi al personale coinvolto dell'equipe.

le parti contraenti.

Art. 7) PRIVACY

Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del

trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Il Committente e l'ASL VCO rendono noto che i dati personali saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione.

Art. 8) DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO

Il presente accordo ha validità dal **01.01.2023 al 31.12.2023**, con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti.

ART. 9 CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente o derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di

Verbania.

Art. 10) SOTTOSCRIZIONE - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39

e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del

richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna lì_____

PER ASL VCO IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E

ISTITUZIONALI (Dott.ssa Giuseppina PRIMATESTA)

.....lì_____

PER

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E PER
L'ATTIVITA' CORRELATA ALLA RICHIESTA DI VISITE SPECIALISTICHE,
ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO CORRELATE AGLI OBBLIGHI
PREVISTI NEL D.LGS N° 81 DEL 09.04.2008 E RIGUARDANTI LA
SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto Dott.ssa Giuseppina Primatesta Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

E

..... – Partita IVA/C.Fiscale, legalmente rappresentato dal Legale Rappresentante..... nato a il, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sedein, Via/Piazzan. di seguito denominato Committente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO : Oggetto del presente accordo risultano le visite specialistiche, gli esami strumentali e di laboratorio richieste all'ASL VCO dal Medico Competente del COMMITTENTE al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 ai sensi di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria.

L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente dipendente dell'ASL VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno

(specialisti ambulatoriali).

Art. 2) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA': L'ASL VCO consente ai

Dirigenti medici dipendenti di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia

contestualmente all'espletamento dell'attività istituzionale in orario di lavoro (per coloro che

non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione

intra-moenia nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99,

della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente

l'attività libero professionale, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e del

vigente regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni.

Il personale di supporto del comparto svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di

lavoro e con debito orario correlato.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE: Nell'ambito dell'organizzazione

dell'attività la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL

VCO per gli esami, dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso

contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al

committente.

Art. 4) TARIFFE : Per tutto quanto sopra esposto il Committente corrisponderà all'ASL

VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente accordo, le tariffe di cui alla

deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente per oggetto il tariffario per le prestazioni a

pagamento. Le suddette tariffe potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito

dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale

comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese

successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento,

inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.

Art. 6) FATTURAZIONE: Per tutto quanto citato nel presente accordo l'ASL VCO

emetterà le relative fatture per l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate). La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di legge. Al ricevimento delle somme l'ASL VCO, laddove l'attività è espletata in regime libero professionale da personale in equipe provvederà a trattenere al netto degli eventuali costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi e distribuirà i proventi al personale coinvolto dell'equipe (art. 9 regolamento libera professione).

Art. 7) ASSICURAZIONE: La copertura assicurativa per Responsabilità Civile ed Infortunio per il personale medico (MEDICO COMPETENTE) è a carico del Committente.

Art. 8) PRIVACY: Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Il Committente e l'ASL VCO rendono noto che i dati personali saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione.

Art. 8) DURATA DELLA CONVENZIONE – RECESSO: Il presente accordo ha validità dal **01/01/2023** al **31/12/2023** con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

ART. 9 CONTROVERSIE: Per ogni controversia inerente o derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

Art. 10) SOTTOSCRIZIONE - REGISTRAZIONE: La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.

Letto, confermato e sottoscritto

Omegna lì _____

PER ASL VCO IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E

ISTITUZIONALI (Dott.ssa Giuseppina PRIMATESTA)

.....lì _____

PER.....

(.....)